



Repertorio n. 9566

Raccolta n. 6634

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno primo del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti venti

1° ottobre 2020 ore 18:20

In Pescara - Via Venezia n. 7

Dinanzi a me Avv. Michele D'Ambrosio, notaio in Montesilvano, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Teramo e Pescara

è presente la signora:

DI MICHELE Daiana nata a Popoli (PE) il 28 settembre 1959, ivi residente in Corso Gramsci n. 192; Codice Fiscale DMC DNA 59P68 G878S domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della "**Associazione QUA LA ZAMPA**" con sede in Popoli (PE), Via Aldo Moro snc, Codice Fiscale **91073530684**.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata in questo giorno, ora e luogo l'assemblea generale della Associazione al fine di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) - Adeguamento dello statuto sociale alle norme di cui al DLgs. 117 del 3 luglio 2017 mediante assunzione della qualifica di Organizzazioni di Volontariato.

La costituita, nella sua qualità, mi richiede di redigere il relativo Verbale di Assemblea.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto e per elezione unanime degli intervenuti, la medesima comparente la quale preliminarmente dichiara, constata e me ne fa dare atto col presente verbale:

- che l'assemblea è stata regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto;

- che sono presenti nove associati, personalmente i signori:

GIANGIULIO Manola Maria, DI MATTIA Omero, FRACASSO Blue, FRANCESHINI Giuseppina e la medesima DI MICHELE Daiana

e per delega i signori: CRISPINO Sarah, FORCUCCI Livio, DIAMANTE Giovanni e BALDASSARRE Mauro;

- che sono presenti, per il Consiglio Direttivo, oltre alla medesima comparente, Presidente, i Consiglieri signori

GIANGIULIO Manola Maria, DI MATTIA Omero, FRACASSO Blue, FRANCESHINI Giuseppina e la medesima DI MICHELE Daiana;

- che ha provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed espone i motivi per cui si rende necessaria ed obbligatoria l'adozione di un nuovo Statuto sociale che **integri e sostituisca il precedente**, in rispetto della riforma degli "Enti del Terzo Settore" (ETS) prevista dal D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione è iscritta all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontà-

Registrato
in Pescara
il 19/10/2020
al n° 8942
serie 1T

riato con protocollo DPF014 del 21 settembre 2018.

L'Associazione dal 7 dicembre 2016 protocollo 20341 è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 luglio 2003, n. 266, art.3, comma 2, sussistendo tutt'ora i requisiti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e precisamente:

- che l'organizzazione ha la natura giuridica di associazione;
- che l'Atto Costitutivo e lo Statuto, redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo n.460/97, è stato elaborato nella forma di atto pubblico;
- che nello statuto sono previsti espressamente tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ;
- che l'Associazione svolge l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria , corrispondente al numero 1 tra quelle previste dall'art. 10. comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997.
- In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art.104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Non essendovi altro da proporre e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Il Presidente dichiara che l'assemblea all'unanimità dei presenti aventi diritto di voto

delibera

- l'adozione di un nuovo Statuto sociale che **integri e sostituisca il precedente**, in rispetto della riforma degli "Enti del Terzo Settore"(ETS) prevista dal D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, modificando conseguentemente la denominazione nel modo seguente:

Associazione "QUA LA ZAMPA"

Organizzazione di Volontariato

Ai fini dell'espletamento degli scopi dell'Associazione, la comparente, nella sua qualità, dichiara che l'Associazione si doterà delle risorse finanziarie prima dell'iscrizione al **RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore)**.

Inoltre la comparente si riserva di svolgere le pratiche tutte occorrenti per l'iscrizione della Associazione presso il R.U.N.T.S., una volta istituito, ai fini del riconoscimento ai sensi di legge ed ai fini del conseguimento della personalità giuridica dell'Associazione medesima e, quindi, si riserva pure di apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste delle competenti autorità.

Si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" il nuovo testo dello Statuto, omissane la lettura per espressa richiesta di parte.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente che da me interpellata lo approva.

E' stato dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed occupa pagine quattro e fin qui della quinta di due fogli, viene sottoscritto e firma-

to a margine del foglio intermedio alle ore diciannove e minuti otto ed è scritto per poche aggiunte di mio pugno.

Firmato in originale in calce e a margine del foglio intermedio:

Daiana Di Michele - Michele D'Ambrosio notaio

	ALLEGATO “A” Raccolta n. 6634	
	STATUTO	
	Associazione “QUA LA ZAMPA”	
	Organizzazione di Volontariato	
	Articolo 1 - Costituzione e Denominazione	
	Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a	
	quanto previsto dal Codice Civile è costituita, con sede legale nel Comune	
	di Popoli Provincia di Pescara, l'Associazione denominata “QUA LA ZAM-	
	PA” Organizzazione di Volontariato, operante nei settori socio-sanitario,	
	sociale, educativo, culturale, della ricerca scientifica e di protezione civile. Il	
	sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successive	
	disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella de-	
	nominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al	
	pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato". In concomitanza	
	dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) la denomina-	
	zione dell'Associazione potrà contenere anche l'indicazione di Ente del Ter-	
	zo Settore o l'acronimo ETS ai sensi dell'art.12 del Dlgs.vo 117/2017.	
	Articolo 2 – Sede	
	L'Associazione ha sede in Popoli (Pe), Via Aldo Moro snc. L'Assemblea	
	può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio	
	del Comune di Popoli (Pe). Inoltre, è prevista la possibilità di creare sezioni	
	in ogni luogo.	
	Articolo 3 - Durata e carattere dell'Associazione	
	L'Associazione ha durata illimitata, ha carattere democratico e volontario,	
	non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, ed è costituita con finalità e-	

	esclusivamente di solidarietà sociale, umanitarie, scientifiche, culturali e di	
	protezione civile.	
	Articolo 4 - Scopi dell'Associazione	
	L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volon-	
	tario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solida-	
	rietà e pluralismo. L'Associazione è una libera aggregazione di persone che	
	esercita l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale relative al-	
	lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza	
	scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste	
	dall'art. 5 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 a favore	
	degli associati, perseguendo l'attività, in attesa della piena operatività della	
	riforma del terzo settore, quale già onlus iscritta all'anagrafe unica in data 7	
	dicembre 2016 protocollo 20341, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legisla-	
	tivo n. 460 del 1997 qui di seguito riportata mediante i corrispondenti nume-	
	ri della norma:	
	1-assistenza sociale e socio-sanitaria;	
	Il sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successi-	
	ve disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella	
	denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al	
	pubblico, la locuzione "O.d.V.". In concomitanza dell'operatività del RUNTS	
	(Registro Unico del Terzo Settore) la denominazione dell'Associazione	
	potrà contenere anche l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo	
	ETS ai sensi dell'art.12 del Dlg.vo 117/2017.	
	L'Associazione ai sensi dell'art. 5 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179	
	del 3-08-2017 intende operare nei seguenti settori di attività generale defini-	

	ti dalle seguenti lettere individuate dalla norma:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge	
	8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio	
	dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del	
	6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività cultura-	
	li di interesse sociale con finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e ri-	
	ciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,, artistiche o ricreative di in-	
	teresse sociale,incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-	
	rale di cui al presente articolo;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del	
	22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di ca-	
	rattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,	
	culturali, formativi o lavorativi;	
	y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successi-	

	ve modificazioni.	
	Potrà svolgere, secondo criteri e limiti che saranno definiti dal Ministero del	
	Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e	
	delle Finanze, le attività secondarie e strumentali diverse da quelle generali	
	elencate dall'art. 5 e previste dall'art. 6 del Dl.g.vo 117 del 3 -07-2017 G.U.	
	n. 179 del 3-08-2017.	
	Nello specifico l'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse	
	generale indicate e per meglio descrivere le caratteristiche delle attività isti-	
	tuzionali, secondarie e strumentali, informa che le attività sono svolte da	
	promotori, sostenitori, animatori, interlocutori, ed espletate per finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale e culturale di interesse generale. L'As-	
	sociazione persegue i suoi fini postulando e diffondendo l'unitarietà dei fon-	
	damentali valori morali, naturalistici, ecologici, ambientali, e del volontaria-	
	to, inteso come attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro an-	
	che indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, nella consapevolezza	
	che la salvaguardia di una specie deve rientrare in una cultura protezionisti-	
	ca globale.	
	Nell'ambito di questi principi acquistano valore e significato i seguenti scopi:	
	a) Creare un movimento di opinione pubblica in favore degli anima-	
	li, del cane e del gatto in particolare, illustrando ciò che il cane e	
	il gatto danno agli uomini sul piano pratico ed affettivo, ed il dove-	
	re degli uomini di trattare gli animali con umanità;	
	b) Difendere gli animali da ogni crudeltà ed abuso e denunciare ciò;	
	c) Costruire e gestire rifugi per cani e gatti abbandonati, anche in	

	convenzione con privati ed enti, combattendo il randagismo a tu-	
	tela sia del cane e del gatto, sia del cittadino, sia della pubblica i-	
	giene;	
	d) Promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoofila	
	ed in particolare per la tutela dell'animale e la diffusione della ci-	
	nofilia e gattofilia anche nell'ottica dei moderni orientamenti a di-	
	fesa e tutela della salute pubblica;	
	e) Diffondere nozioni veterinarie e di igiene svolgendo campagne di	
	sensibilizzazione ed informazione sul problema del controllo del-	
	le nascite nonché effettuando interventi di sterilizzazione;	
	f) Svolgere una campagna zoofila educativa (in particolare tra i ra-	
	gazzi delle scuole);	
	g) Collaborare con le Autorità per la migliore attuazione di ogni pro-	
	filassi e di norme igieniche;	
	h) Collaborare con altre associazioni protezionistiche e con le istitu-	
	zioni a che la vivisezione sia abolita;	
	i) Promuovere corsi di pet therapy, di addestramento;	
	l) Organizzare mostre ed attività atte a raccogliere fondi (vendita	
	gadget di vario tipo, nei limiti di cui al D.P.R. 917/86);	
	m) Costruire e gestire cimiteri per animali di affezione;	
	n) Organizzare collette alimentari.	
	Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione potrà anche	
	organizzare convegni, corsi di studio, conferenze e dibattiti, redazione di in-	
	dagini, studi, mostre, spettacoli, e predisporre attività ricreative e sportive	
	per favorire lo sviluppo del territorio. Potrà inoltre organizzare, nei limiti im-	

	posti dalla legge attività editoriali e di raccolta fondi (bomboniere solidali,	
	uova di Pasqua, regali natalizi e altri gadget), nonché ricevere contributi di	
	qualsunque genere, sia da privati che da Enti Pubblici per il perseguimento	
	dello scopo sociale.	
	L'Associazione potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento del-	
	le attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le prov-	
	viste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o orga-	
	nismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	Inoltre l'Associazione faciliterà gli scambi d'informazione scientifica e potrà	
	patrocinare e/o organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collabora-	
	zione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante di-	
	vulgazione delle conoscenze di rilevanza scientifica; collaborerà con gli or-	
	gani legislativi e di governo, statali e regionali, e con gli altri enti locali per la	
	corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e pro-	
	grammi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra,	
	opera di persuasione e stimolo.	
	L'Associazione collaborerà con le autorità e con le istituzioni pubbliche e pri-	
	vate competenti nell'organizzazione e nel miglioramento dei servizi utili alla	
	collettività. Ai fini predetti l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di	
	cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e	
	con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto al-	
	trui e anche tramite terzi. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività di-	
	verse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse diretta-	
	mente connesse.	

	Nell'ambito degli scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere le proprie	
	attività autonomamente o in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, an-	
	che mediante partecipazione a società miste, fermo restando il persegui-	
	mento dei fini di solidarietà sociale e di assenza di lucro.	
	L'Associazione per il raggiungimento dei suoi intenti promuoverà la raccolta	
	diretta o indiretta di fondi da erogare unitamente alle rendite derivanti dalla	
	gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindica-	
	te finalità.	
	L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo	
	Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate	
	purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e li-	
	miti definiti con apposito Decreto ministeriale.	
	L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la	
	richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva -	
	al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	con il pubblico.	
	L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione	
	del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumen-	
	to utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collabora-	
	zione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzio-	
	ni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.	
	Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione si avvale preva-	
	lentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
	DIVIETI E OBBLIGHI	

	- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad ecce-	
	zione di quelle ad esse direttamente connesse;	
	- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di ge-	
	stione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione,	
	a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge	
	o siano effettuate a favore di altre organizzazioni no-profit che per legge,	
	statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,	
	in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni	
	non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo	
	di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,	
	n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione	
	nelle attività istituzionali statutariamente previste;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di osservare disciplina uniforme del rapporto	
	associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rap-	
	porto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della parteci-	
	pazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti	
	maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello sta-	
	tuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. A tal proposito l'asso-	
	ciatione predisporrà regolamenti interni ispirati a principi di democrazia e di	
	uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associa-	
	tive.	
	Art.5 – Patrimonio	

	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	1. quote associative;	
	2. contributi pubblici e privati;	
	3. donazioni e lasciti testamentari;	
	4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;	
	5. rendite patrimoniali;	
	6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del Dlgs.vo. 117/2017;	
	7. proventi di attività secondarie e strumentali di cui all'art.6 del Dlgs.vo. 117 del 3 luglio 2017;	
	8.contributi degli associati annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione;	
	9. contributi dei Sostenitori;	
	10. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	11. eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti all'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Associazione;	
	12. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;	

	13. fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge.	
	L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanz	
	zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi so-	
	ciali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento indivi-	
	duale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzzi di gestione sono impiega-	
	ti esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad	
	esse direttamente connesse. L'Associazione può esercitare attività di rac-	
	colta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la ri-	
	chiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al	
	fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto	
	dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori	
	e con il pubblico. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di eserci-	
	zio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi	
	eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibi-	
	lizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e	
	separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparen-	
	te le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.	
	ART.6 - Categorie degli associati- diritti e doveri	
	Possono essere associati dell'Associazione:	
	- non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione	
	di ammissione per sesso, razza, idea, religione o di condizione economica	
	e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli	
	ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle fina-	

	lità previste dal presente Statuto;	
	- almeno 3 associazioni di promozione sociale;	
	- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro	
	numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promo-	
	zione sociale aderenti.	
	Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effet-	
	tività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa	
	non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al reces-	
	so.	
	Gli associati si distinguono in:	
	- Fondatori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che hanno fondato	
	l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.	
	- Ordinari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le fi-	
	nalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli	
	scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.	
	- Sostenitori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le	
	finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuta-	
	ri mediante contributi e sostegno economico, con diritto a partecipare alle	
	riunioni assembleari senza diritto di voto.	
	- Onorari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche alle quali l'Associazio-	
	ne deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordi-	
	naria dei soci su proposta dell'Organo Direttivo. Gli associati con qualifica	
	di onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo	
	di tutti i diritti degli altri tipi di associati. Gli associati onorari possono parteci-	
	pare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.	

	Non è possibile prevedere alcuna altra differenza di trattamento fra gli asso-	
	ciati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.	
	ART. 7 – Requisiti degli associati. Criteri di ammissione ed esclusione	
	dei soci	
	Sono associati effettivi individuali coloro che abbiano interesse alle attività	
	dell'associazione sulle discipline previste dallo statuto. L'ammissione all'As-	
	sociazione è deliberata dall'Assemblea su parere favorevole del Consiglio	
	Direttivo, secondo procedure e requisiti stabiliti dal regolamento interno.	
	La deliberazione di ammissione è comunicata all'associato e annotata sul li-	
	bro degli associati.	
	La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volon-	
	tarie, decesso, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimis-	
	sioni da associato devono essere presentate per iscritto all'Organo Diretti-	
	vo.	
	L'espulsione è prevista:	
	- quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e	
	di eventuali regolamenti;	
	- quando l'associato si renda moroso nel pagamento della quota associati-	
	va;	
	- quando l'associato ponga in essere comportamenti che provocano danni	
	materiali all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi,	
	valori e finalità associative;	
	- quando l'associato manchi di partecipare senza motivo alle assemblee de-	
	gli associati, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento delle as-	
	semblee.	

	Le controversie relative dovranno essere segnalate e motivate al Collegio	
	dei Probiviri (se nominato) che provvederà a convocare gli interessati e a	
	dirimere le dispute, se possibile, bonariamente secondo le procedure defini-	
	te dal regolamento interno dell'Associazione se approvato dall'Assemblea.	
	La perdita per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla re-	
	stituzione di quanto versato all'Associazione. In ogni caso le controversie	
	saranno risolte secondo quanto previsto dalla legge.	
	Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito	
	associativo.	
	ART. 8 – Diritti e doveri degli associati	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi (se maggioren-	
	ni);	
	- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione	
	dell'Associazione;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione	
	dei bilanci;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di co-	
	municazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque	
	tecnologicamente avanzati;	
	- frequentare le sedi dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazio-	
	ne;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	

	- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e delibera-	
	zioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento	
	e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Di-	
	rettivo.	
	ART.9 – Volontari	
	I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, met-	
	tendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività	
	deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lu-	
	cro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari	
	devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svol-	
	gimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso	
	i terzi. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppu-	
	re dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività pre-	
	stata alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spe-	
	se sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto	
	previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. La qua-	
	lità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro su-	
	bordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'as-	

	sociazione.	
	ART.10 – Lavoratori	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle presta-	
	zioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai	
	fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento	
	delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'at-	
	tività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del	
	numero degli associati. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Dlgs.vo	
	117/2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può superio-	
	re al rapporto uno a otto calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.	
	ART. 11 - Organi dell'Associazione	
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente e Vice Presidente;	
	f) il Segretario (se nominato);	
	g) il Tesoriere (se nominato);	
	h) il Comitato Scientifico (se nominato);	
	i) l'Organo di controllo (se nominato);	
	l) il Collegio dei Probiviri (se nominato).	
	Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale.	
	ART. 12 – Assemblee	
	L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è compo-	
	sta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della	
	convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.	

	Hanno diritto di voto gli associati ordinari che sono iscritti da almeno 3 mesi	
	nel libro degli associati.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e,	
	comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo Direttivo lo ritenga oppor-	
	tuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci,	
	purché in regola con i versamenti delle quote associative.	
	La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni pri-	
	ma della data della riunione alternativamente mediante avviso affisso nella	
	sede associativa, email, lettera. L'avviso di convocazione deve contenere il	
	giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché	
	l'ordine del giorno.	
	Possono intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con diritto di	
	voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle	
	quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. E' ammesso l'in-	
	tervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro asso-	
	ciato.	
	Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati se	
	l'Associazione ha un numero di associati inferiore a 500 e di 5 associati se	
	supera la quota di 499 associati.	
	Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più	
	voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti,	
	in applicazione dell'art. 24 comma 2 del Dlgs.vo. 117/2017.	
	Si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.	
	Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per al-	

	zata di mano, per appello nominale o con voto segreto.	
	All'Assemblea spettano i seguenti compiti:	
	IN SEDE ORDINARIA:	
	1. approvare i bilanci secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlg.vo.	
	117/2017.;	
	2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;	
	3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisio-	
	ne legale dei conti;	
	4. eleggere i componenti dell'Organo di controllo;	
	5. eleggere i consiglieri, fra i quali verrà designato dal Consiglio Direttivo il	
	Presidente con modalità definite in apposito regolamento interno;	
	6. stabilire le linee programmatiche delle attività dell'associazione;	
	7. approvare la relazione sull'attività dell'associazione presentata dal Consi-	
	glio Direttivo;	
	8. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua;	
	9. approvare le eventuali modifiche di Statuto proposte dal Consiglio Diretti-	
	vo o da almeno un terzo dei suoi membri;	
	10. ratificare le decisioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo;	
	11. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e pro-	
	muovere azione di responsabilità nei loro confronti;	
	12. approvare regolamenti interni e le loro variazioni;	
	13. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse	
	generale posto all'ordine del giorno.	
	IN SEDE STRAORDINARIA:	
	1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'As-	

	sociazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a	
	chi esso andrà destinato;	
	2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interes-	
	se generale posto all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o	
	in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra gli associati un Segre-	
	tario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la	
	presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualun-	
	que sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea ordinaria delibera	
	validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioran-	
	za del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del gior-	
	no. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un gior-	
	no.	
	L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente in carica il quale no-	
	mina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'As-	
	semblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno	
	due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei	
	presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione	
	del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associa-	
	ti. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel	
	libro dei verbali delle Assemblee degli associati e pubblicizzate agli associa-	
	ti dal Consiglio Direttivo con esposizione degli atti nella sede dell'Associa-	
	zione e/o trasmissione per posta/email. L'Assemblea è convocata dal Consi-	
	glio Direttivo, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno.	

	La convocazione deve essere comunicata a tutti gli associati per iscritto	
	con lettera semplice, oppure con posta elettronica certificata oppure con	
	semplice posta elettronica, oppure affissa alla bacheca dell'Associazione,	
	con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.	
	L'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti del Consiglio Di-	
	rettivo è convocata ai sensi dello Statuto dal Presidente in carica almeno 60	
	giorni prima della data stabilita per le elezioni. La riunione si tiene presso la	
	sede legale della Associazione o presso altra sede stabilita dal Consiglio Di-	
	rettivo. Ferme restando le modalità e i termini di convocazione ai sensi del-	
	lo Statuto, ulteriore comunicazione ufficiale della convocazione viene affis-	
	sa nella bacheca dell'Associazione e/o pubblicata sulla home page del sito	
	della associazione.	
	L'Assemblea degli associati delibera validamente a maggioranza, in prima	
	convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioran-	
	za degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli	
	associati presenti o rappresentanti.	
	È ammessa la delega scritta dall'associato a farsi rappresentare da un altro	
	associato. Ciascun associato non può avere più di tre deleghe. Per essere	
	valide, tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti associati in regola	
	con il pagamento della quota associativa.	
	E' consentito l'intervento in assemblea, qualora se ne ravvisi la necessità,	
	mediante mezzi di telecomunicazione che può riguardare una frazione o la	
	totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, fermo re-	
	stando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il	
	Segretario verbalizzante o il Notaio, unitamente alla o alle persone indicate	

	dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona,	
	sempre che tale incarico non venga affidato al Segretario verbalizzante o al	
	Notaio. E' consentito lo svolgimento della riunione assembleare con l'inter-	
	vento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione au-	
	dio-video conferenza, potendosi in tal caso redigere successivamente il ver-	
	bale assembleare, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, op-	
	pure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubbli-	
	ca. Se l'Assemblea per motivi emergenziali si dovesse svolgere con tutti i	
	partecipanti in audio video conferenza, risulta irrilevante nell'avviso di con-	
	vocazione, indicare il luogo di convocazione.	
	ART. 13- Organo Direttivo e rappresentanza legale	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed	
	è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da 3 a 7 membri.	
	I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche asso-	
	ciate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile	
	riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e possono essere revo-	
	cati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezio-	
	ne del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il pri-	
	mo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contempora-	
	nee della metà più uno dei suoi componenti.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente quale rappresen-	
	tante legale dell'Associazione, e il Vice Presidente, che sostituisce il Presi-	
	dente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'e-	
	sercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Di-	

	rettivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per e-	
	ventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioran-	
	za dei presenti.	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed	
	in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti	
	che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni	
	del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo	
	ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente	
	successiva che egli dovrà contestualmente convocare.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertan-	
	to le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscrit-	
	te nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i ter-	
	zi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli	
	atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire	
	ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o catego-	
	rie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio direttivo predi-	
	spongono per sottoporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno	
	dei soci dell'Associazione e altri regolamenti ritenuti necessari, le modalità	
	di attuazione del presente statuto e le eventuali modifiche dello stesso; val-	
	gono le disposizioni dei Regolamenti in ordine alla deontologia, alle proce-	
	dure disciplinari e in merito alla radiazione dei soci ordinari, sostenitori e o-	
	norari.	
	In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	

	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approva-	
	te dall'Assemblea;	
	- predisporre i bilanci secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlg.vo.	
	117/2017 e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al	
	raggiungimento delle soglie di legge;	
	- nominare Presidente e Vicepresidente;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la pro-	
	grammazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associa-	
	zione o ad essa affidati;	
	- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti	
	all'Assemblea degli associati;	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno. Le convocazioni	
	debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni	
	prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avvi-	
	so deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della sedu-	
	ta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggio-	
	ranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza asso-	
	luta dei presenti.	
	I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un Segre-	
	tario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono	

	inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,	
	tenuto a cura dello stesso organo.	
	Tutti i componenti del Consiglio Direttivo della Associazione durano in cari-	
	ca quattro anni. Qualora se ne ravvisi la necessità, sono consentite adunan-	
	ze del Consiglio Direttivo, mediante mezzi di telecomunicazione con parteci-	
	pazione a distanza di alcuni o della totalità dei partecipanti alla riunione, po-	
	tendosi in tal caso redigere successivamente il verbale, con la sottoscrizio-	
	ne del Presidente e del Segretario. Se il Consiglio Direttivo per motivi emer-	
	genziali si dovesse svolgere con tutti i partecipanti in audio video conferen-	
	za, risulta irrilevante nell'avviso di convocazione, indicare il luogo di convo-	
	cazione. Ai componenti del Consiglio Direttivo, non può essere attribuito al-	
	cun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	ART. 14 - Presidente e Vice Presidente	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione con tutti i pote-	
	ri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa. Gli atti di straordinaria	
	amministrazione sono di competenza del Consiglio Direttivo il quale può de-	
	legare il Presidente e/o il Vice-Presidente per l'esecuzione degli atti dal me-	
	desimo deliberati.	
	Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e gli altri organismi	
	della Associazione.	
	Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni dal Consiglio Direttivo e	
	altri organismi della Associazione e provvede ai rapporti con gli enti, le auto-	
	rità e le pubbliche amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occor-	
	ra per l'esplicazione di tutti gli atti e affari che vengono deliberati; sorveglia	

	il buon andamento amministrativo della Associazione, cura l'osservanza del-	
	lo statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in	
	caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica	
	del Consiglio Direttivo.	
	In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vi-	
	ce-Presidente.	
	Art. 15 – Segretario	
	Se nominato, il Segretario coadiuva il Presidente in carica nell'organizzazio-	
	ne delle attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua	
	approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con	
	gli associati ed informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo	
	sulle questioni di maggior rilievo. È il consegnatario dell'archivio dei documenti societari e tiene l'elenco aggiornato degli associati. Il Segretario viene	
	eletto da Consiglio Direttivo tra i propri componenti.	
	Articolo 16 – Tesoriere	
	Se nominato, il Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione e prepara i bilanci, che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere	
	viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.	
	Art. 17 - Il Comitato Scientifico	
	Se nominato, è eletto, anche fra non associati, e si compone di tre membri,	
	affianca il Comitato Direttivo nel promuovere le attività sociali e scientifiche	
	concordandone l'organizzazione e lo svolgimento. Il Comitato Scientifico ha	
	l'obbligo di verificare e controllare la qualità delle attività svolte.	
	Art. 18 - Organo di Controllo	

	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requi-	
	siti previsti dalla Legge e quando l'Assemblea degli Associati ne ravvisa la	
	necessità/opportunità. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si appli-	
	ca l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di sog-	
	getti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello	
	statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con rife-	
	rimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualo-	
	ra applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare i-	
	noltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del Dlgs	
	117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è co-	
	stituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo	
	esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale e in qualsiasi momento possono procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, possono	
	chiedere all'Organo Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali	
	o su determinati affari. L'Organo di controllo può assistere alle riunioni	
	dell'Organo Direttivo. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo conta-	
	bile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nomi-	
	nare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro. L'Organo di controllo dura in carica 4 anni e può esse-	
	re riconfermato.	
	Art. 19- Il Collegio dei Probiviri	

	E' composto da tre membri anche non soci, è se nominato dall'assemblea,	
	dura in carica un quadriennio ed è rinnovabile di quadriennio in quadrien-	
	nio; ha il compito di dirimere eventuali controversie tra i soci e fra questi e	
	l'Associazione secondo le procedure stabilite dal regolamento interno.	
	Articolo 20 – Commissione Candidature	
	Il Presidente in carica indice le elezioni e insedia il Comitato elettorale, costi-	
	tuito dal Segretario e tre scrutatori, nominati dal Consiglio Direttivo. Le liste	
	dei candidati per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, sono pre-	
	sentate dal Consiglio Direttivo, su parere della Commissione Candidature.	
	Gli associati morosi possono essere riammessi qualora si mettano in regola	
	con le quote di iscrizione. Tutte le candidature devono essere inviate al Pre-	
	sidente in carica del Consiglio Direttivo almeno 60 (sessanta) giorni prima	
	della scadenza elettorale, accompagnate da un curriculum vitae. Le elezio-	
	ni si svolgono nel rispetto delle norme stabilite da regolamento elettorale ap-	
	provato dall'Assemblea. I componenti della Commissione Candidature e-	
	sauriscono il loro mandato al termine del mandato elettorale.	
	ART. 21 - Libri Sociali	
	L'Associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale	
	tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono es-	
	sere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Con-	
	siglio Direttivo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a	

	cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi asso-	
	ciativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa ri-	
	chiesta scritta al Legale rappresentante dell'Associazione che potrà autoriz-	
	zare la consultazione diretta e l'eventuale domanda di copie o estratti a pro-	
	prie spese.	
	I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico.	
	ART. 22 - Bilancio e Utili	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro	
	centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presiden-	
	te del Consiglio Direttivo il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'As-	
	semblea e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore	
	secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs.vo.. 117/2017. Tuttavia si di-	
	spongono un maggior termine di approvazione del bilancio, comunque non su-	
	periore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono parti-	
	colari esigenze. L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla	
	legge deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito in-	
	ternet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo at-	
	tribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e dall'Organo di controllo, ai diri-	
	genti e agli associati. L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite	
	dalla legge deve redigere il bilancio sociale unitamente alla relativa informa-	
	tiva sociale, depositarlo presso il Registro unico del terzo settore e pubbli-	
	carlo nel proprio sito internet. E' fatto divieto di distribuire anche in modo in-	
	diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che	

	la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventua-	
	le avanzo di gestione dovrà essere destinato ad incremento del patrimonio	
	per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali.	
	Articolo 23 - Decadenza carica sociale	
	Ove un associato effettivo eletto ad una carica sociale decada dall'Associa-	
	zione viene sostituito dal socio effettivo che, nella graduatoria delle elezioni	
	per la stessa carica, abbia avuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.	
	Articolo 24 - Requisiti di onorabilità e conflitto d'interesse	
	I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito	
	sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Asso-	
	ciazione.	
	Devono inoltre dichiarare o regolare eventuali conflitti d'interesse tramite ap-	
	posita dichiarazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 2-2-2017 Rep. Atti	
	N14/CSR e della Determinazione A.N.A.C. del 3 agosto 2016, n. 831 "De-	
	terminazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione	
	2016".	
	Articolo 25 - Decadenza per inadempienze ed obblighi	
	Ogni associato, o componente degli organi sociali, o qualsiasi componente	
	di incarichi elettivi o nominativi può decadere dall'incarico stesso nel caso	
	commetta gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o	
	per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggia-	
	no l'Associazione e gli associati.	
	Decade, inoltre, dalla qualità di associato chi:	
	a) presenti comunicazione scritta di dimissioni;	
	b) ometta di pagare la quota associativa annuale e non vi provveda dopo	

	comunicazione di sollecito;	
	c) non possenga più i requisiti per i quali è stata accettata la relativa domanda di ammissione;	
	Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, specificandone le motivazioni.	
	L'associato decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione, condizionata al pagamento delle quote maturate non pagate, sino ad un importo massimo di due annualità.	
	La decadenza avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.	
	Nel caso il posto resosi vacante fosse di tipo elettivo, subentrerà nella carica il primo dei non eletti che resta in carica fino al termine del mandato del soggetto che sostituisce.	
	L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi.	
	Art. 26 - Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro Fondatori e Sostenitori, da o contro i componenti dell'Organo Direttivo, da o contro i componenti dell'Organo di controllo (se nominati), da o contro i Liquidatori, in cui sia comunque parte l'Associazione o un suo associato o un membro di un suo Organo, dovranno essere oggetto di un tentativo di Mediazione da attuarsi mediante l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. Ogni controversia non risolta mediante Mediazione, ai sensi del comma precedente, sarà de-	

	voluta all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre)	
	arbitri, 2 (due) dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presi-	
	dente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei	
	Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. La parte che vorrà	
	sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con	
	lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti)	
	giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in	
	cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscen-	
	za, indicando anche il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede	
	presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed	
	Esperti Contabili di Pescara ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con	
	la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irri-	
	tuale.	
	ART. 27– Estinzione o Scioglimento	
	L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea	
	Straordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale no-	
	minerà anche i liquidatori scelti anche fra i non associati. Le deliberazioni	
	prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti, astenuti.	
	Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazio-	
	ni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo	
	ai sensi dell'art.9 del Dlgo 117/2017 dell'Ufficio del Registro Unico Nazio-	
	nale del Terzo Settore o altro Organismo competente eventualmente previ-	
	sto dalla normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla leg-	
	ge, ad altri Enti del Terzo settore o ad Associazioni che perseguano la pro-	
	mozione e lo sviluppo dell'attività sociale e socio-sanitaria, sportiva, cultura-	

	le ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, o in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso dall'Ufficio Statale del RUNTS	
	(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro 30 giorni dalla data di ri-	
	cezione della richiesta che l'associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto	
	Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni	
	previste dal Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende re-	
	so positivamente (silenzio assenso). Gli atti di devoluzione del patrimonio	
	residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.	
	ART. 28 - Clausola di salvaguardia	
	In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fi-	
	ne di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del	
	Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorre-	
	ranno dal termine previsto dall'art.104, comma 2, del codice citato e dalla	
	medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompati-	
	tibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.	
	ART. 29 - Disposizioni Finali	
	Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgo-	
	no, in quanto applicabili, le attuali disposizioni previste dalle norme civilisti-	
	che e fiscali in vigore per le Associazioni di promozione sociale ed associa-	
	zioni senza scopo di lucro, e le nuove norme del Codice del Terzo Settore	
	disposte dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifi-	
	che ed integrazioni.	
	Firmato in originale in calce e a margine dei fogli intermedi:	
	Daiana Di Michele - Michele D'Ambrosio notaio	

[illegible]

[illegible]